



Edizione di mercoledì 7 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta Mezzogiorno: quali investimenti sono agevolabili?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Contributo per la riduzione degli affitti: entro il 6 settembre le istanze

di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

Le Asd e la loro natura di ente non commerciale

di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

La detrazione per spese veterinarie nel modello 730/2021

di **Luca Mambrin**

PENALE TRIBUTARIO

Sì all'omessa dichiarazione se l'imputato non chiede al commercialista conferma sull'invio

di **Angelo Ginex**

ENOASTRONOMIA

Biscotti all'anice

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta Mezzogiorno: quali investimenti sono agevolabili?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Che caratteristiche devono possedere gli investimenti ammissibili al credito d'imposta Mezzogiorno?

Sotto il profilo oggettivo il comma 99 dell'articolo 1 L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) definisce agevolabili col credito d'imposta Mezzogiorno gli investimenti in beni strumentali nuovi:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Contributo per la riduzione degli affitti: entro il 6 settembre le istanze

di Lucia Recchioni

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Potranno essere presentate fino al prossimo **6 settembre** le istanze per il **“contributo affitti”** riconosciuto ai **proprietari** di case affittate come **abitazione principale** in **comuni ad alta tensione abitativa** che quest’anno hanno **ridotto** o ridurranno **l’importo del canone di locazione**.

Con il [provvedimento prot. n. 180139/2021](#) di ieri, **6 luglio**, sono stati infatti definiti il **contenuto informativo**, le **modalità applicative** e i **termini di presentazione dell’istanza** per il riconoscimento del richiamato contributo, in ossequio alle previsioni dell’[articolo 9 quater D.L. 137/2020](#).

Condizioni

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai **locatori (titolari di partita Iva o non titolari di partita Iva)**,
- nell’ambito di **contratti di locazione in essere alla data del 29.10.2020**, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, situati in **comuni ad alta tensione abitativa**, che costituiscono **abitazione principale del conduttore**,
- a seguito di **una o più rinegoziazioni in diminuzione** dei canoni per tutto l’anno **2021** o per parte di esso (le rinegoziazioni devono avere **data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020** e devono essere **comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31.12.2021**).

Il contributo

È riconosciuto un **contributo pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione** dei canoni previsti per l’anno **2021**.

Se sono presenti **più locatori** l’importo delle rinegoziazioni è **attribuito al singolo locatore** in base alla **percentuale di possesso dell’immobile**.

L’importo massimo del contributo è pari a **1.200 euro per ogni locatore**.

L'istanza

L'istanza può essere trasmessa **a decorrere dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021**.

Se il contratto presenta **più locatori, ciascuno** di essi deve presentare apposita istranza.

L'istranza si compone:

- di un **frontespizio**, nel quale devono essere indicati i **dati del richiedente** e i **dati generali dell'istranza**,
- e di un **quadro A**, dedicato ai **dati relativi ai contratti di locazione** aventi i requisiti previsti e alle **relative rinegoziazioni del canone**.

I controlli delle Entrate

A seguito della trasmissione dell'istranza viene rilasciato un apposito **protocollo telematico**.

Vengono quindi effettuati una serie di **controlli formali**, all'esito dei quali viene rilasciata una **ricevuta "di presa in carico" o di scarto**.

Dopo il 31.12.2021 l'Agenzia delle entrate effettuerà una **seconda elaborazione delle istranze** che hanno ottenuto una **ricevuta di presa in carico**, **verificando i dati dei contratti** di locazione risultanti al sistema dell'Anagrafe Tributaria e procedendo all'eventuale **correzione degli importi**.

Dopo quest'ultima fase, l'Agenzia delle entrate **calcolerà il totale dei contributi spettanti**, e, solo se l'importo sarà inferiore ai **fondi stanziati (100 milioni di euro)** saranno integralmente corrisposti. In alternativa, sarà fissata una **percentuale effettiva di erogazione**, calcolata in base al **rappporto tra il totale dei contributi richiesti e i fondi stanziati**.

La correzione degli errori

Eventuali errori possono essere corretti trasmettendo una **nuova istranza entro il 6 settembre 2021**, la quale **sostituirà** la precedente.

ENTI NON COMMERCIALI

Le Asd e la loro natura di ente non commerciale

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI TRA RIFORMA DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Avevamo già commentato con preoccupazione la [sentenza della Corte di Cassazione n. 526 del 14.01.2021](#) (vedi “[La natura fiscale delle Asd alla luce di un orientamento della Cassazione](#)” in [EcNews del 17.02.2021](#)) dove veniva affermato il **principio di diritto** secondo il quale il tema della “**prevalenza**” dell’attività **commerciale**, al fine della applicazione della perdita del requisito della **non commercialità** di cui all’[articolo 149 Tuir](#), valevole per tutti gli altri enti non commerciali, sia da applicare anche **agli enti religiosi e alle sportive**, nonostante la previsione del **comma 4** del citato articolo, in forza del quale le stesse disposizioni “**non si applicano per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche**” ([articolo 149, comma 4,Tuir](#)) .

La Suprema Corte è tornata sul tema con la [sentenza n. 17026 del 16.06.2021](#).

Fino ad oggi, forse incautamente, **gli operatori avevano sempre dato valore di presunzione legislativa** alla disposizione in esame, **ritenendo che le associazioni sportive** (il problema ovviamente non tocca le Ssd, che sono enti commerciali per natura) **non potessero perdere mai il loro requisito di enti non commerciali** (ovviamente sul presupposto che tali potessero ritenersi sulla base di quanto previsto dall’[articolo 73](#)).

L’oggetto della decisione in esame riguardava l’attività di un **centro ippico**: il giudicante di secondo grado, pur riconoscendo la **prevalenza dello svolgimento di attività commerciale** (pensionamento cavalli) aveva comunque classificato le quote associative quali **proventi “istituzionali”**.

L’Agenzia, in sede di **ricorso di legittimità**, si doleva della circostanza che il Giudicante di merito non avesse applicato coerentemente il **principio di diritto** sancito.

Una volta riconosciuta la **prevalenza dei ricavi di natura commerciale**, “*indipendentemente dalle previsioni statutarie*” ne avrebbe dovuto far derivare che **ogni provento conseguito dalla contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione** ai sensi di quanto previsto

dall'[articolo 55 Tuir](#).

La **Corte di Cassazione** ha accolto i rilievi della Agenzia.

Infatti chiarisce che, mentre i requisiti di cui all'[articolo 73, comma 4, Tuir](#), presenti nel caso di specie, operano “*sul piano della qualificazione dell'ente dall'esterno dell'insieme di norme dedicate agli enti non commerciali gli indici qualitativi di cui allo stesso DPR 917 del 1986 operano all'interno di tale sistema, quindi trovano applicazione solo dopo che l'ente è già stato qualificato (provvisoriamente) come non commerciale*”.

La Corte prosegue ricordando il suo precedente sopra citato, confermando che anche “*le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale ma soltanto se l'esercizio prevalente di attività commerciale perdura per più di un periodo di imposta e non solo per un unico periodo di imposta come per gli altri enti non commerciali*”.

La **decisione** riporta poi una affermazione che, se diventasse prassi in sede di **accertamento** (come appare sia possibile, che probabile alla luce di queste due sentenze della Cassazione), non può che preoccupare: “*l'errore commesso dal giudice di appello come pure quello di prime cure è stato però quello di distinguere una volta accertata la qualifica di attività commerciale dell'ente, ai fini del pagamento delle imposte, i ricavi da attività commerciale, assoggettata all'imposta e quelli da attività istituzionale esentati dalla stessa*”.

Va richiamato anche un altro precedente della **Corte (Corte di Cassazione, n. 1633 del 15.02.1995)** secondo il quale la **natura dell'attività effettivamente esercitata**, l'elemento oggettivo, prevale sul fine dichiarato, elemento soggettivo, anche “*se si tratti di un fine non di lucro dal momento che lo scopo di ripartire oppure no utili ai partecipanti all'iniziativa commerciale costituisce un momento successivo alla produzione degli stessi che non fa venire meno il carattere commerciale della attività e non rileva ai fini tributari essendo indifferente la definizione data agli utili eventualmente prodotti*”.

Ne deriva quindi che l'associazione sportiva che svolge attività “a mercato” vendendo servizi sportivi o prestazioni promopubblicitarie potrebbe trovarsi di fronte, secondo l'insegnamento della Cassazione, ad una riqualificazione in ente commerciale.

Ma questo significherebbe portare a reddito tutti i proventi, **ivi comprese le quote associative**.

Difficile a questo punto capire quando, nel corso dell'attività della nostra associazione, si possa realizzare questa modifica della natura ai fini fiscali.

Il problema diventa tale anche volendo argomentare *a contrariis*. **Ossia l'associazione che si voglia autoqualificare ente commerciale altrettanto non è garantita in sede di accertamento**.

Infatti **l'Agenzia potrebbe non condividere questa scelta e ritenere non deducibili eventuali costi che, in condizioni normali, sarebbero rientrati nella sfera della attività istituzionale**,

recuperando a tassazione solo i ricavi.

Credo che questo punto richieda un **urgente intervento chiarificatore** da parte della Agenzia delle entrate.

DICHIARAZIONI

La detrazione per spese veterinarie nel modello 730/2021

di Luca Mambrin

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 15, comma 1, lett. c-bis](#), Tuir

 prevede il riconoscimento di una **detrazione** dall'imposta linda, pari al **19%** delle **spese veterinarie** sostenute nell'anno **2020**, calcolate nel **limite massimo di euro 500**, con una **franchigia di euro 129,11**.

La Legge di Bilancio 2020 (L. **160/2019**) ha **innalzato** il limite di detraibilità delle spese portandolo da euro 387,34 fino agli attuali euro 500, mentre la **Legge di Bilancio 2021** (L. 178/2020) ha ulteriormente innalzato il limite ad **euro 550** per le **spese sostenute dall'anno 2021 (sempre con la franchigia di euro 129,11)**.

La detrazione spetta:

- al **soggetto che ha sostenuto la spesa**, anche se non proprietario dell'animale;
- per le **spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**.

Di conseguenza la detrazione non spetta per le spese sostenute:

- per la cura di animali **destinati all'allevamento**, alla **riproduzione** o al **consumo alimentare**;
- per la cura di **animali di qualunque specie allevati** o detenuti **nell'esercizio di attività commerciali o agricole**;
- in relazione ad **animali utilizzati per attività illecite**.

Per quanto riguarda invece la tipologia di spese ammesse in detrazione, la recente [circolare 7/E/2021](#), richiamando **precedenti documenti di prassi** che si sono occupati del tema, ha chiarito che l'agevolazione è ammessa per:

- le **spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario**;
- gli **importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario** e definiti

- dall'articolo 1 **Lgs. 193/2006**;
• nonché per le spese per **analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie**.

In analogia con quanto previsto dalla **L. 296/2006**, che ha introdotto **nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie** relative all'acquisto di medicinali, modificando gli **articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), Tuir**, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari non è più necessario **conservare la prescrizione del medico veterinario**.

È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti:

- **codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;**
- **la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.**

In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal **codice di autorizzazione** in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la **codifica FV (farmaco per uso veterinario)** utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

La detrazione spetta per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante **anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie**, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detrazione spetta anche per **l'acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica**, effettuato **online** presso **farmacie e esercizi commerciali** autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome, mentre **non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica**.

Non sono invece detraibili le spese sostenute per i **mangimi speciali per animali da compagnia**, anche se prescritti dal veterinario, in quanto non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.

Come detto, per **l'anno 2020 l'importo massimo su cui calcolare la detrazione** è stato innalzato ad **euro 500**, sempre considerando la **franchigia di euro 129,11**. La **detrazione massima spettante**, quindi, è pari a:

euro 370,89 x 19% = euro 70,46, arrotondato a euro 70.

Tale limite di spesa è riferito alle **spese veterinarie** complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Ai fini del riconoscimento della detrazione nel **modello 730/2021** l'importo della spesa sostenuta deve essere indicato nei righi da **E8 – E10** della **sezione I** del **quadro E** utilizzando il **codice 29**:

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		Spese sanitarie		Numero rata	
E1	SPESSE SANITARIE 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	E6 ,00	SPESSE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	<input type="text"/> ,00
E2	SPESSE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		E7 ,00	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	<input type="text"/> ,00
E3	SPESSE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		E8 ,00	ALTRIE SPESE vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle Istruzioni	<input type="text"/> ,00
E4	SPESSE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata <input type="text"/>	E9 ,00	ALTRIE SPESE	<input type="text"/> ,00
E5	SPESSE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		E10 ,00	ALTRIE SPESE	<input type="text"/> ,00
E14	SPESSE PER CANONI DI LEASING		1 <input type="text"/>	Data stipula leasing 2 <input type="text"/>	Numero anno 3 <input type="text"/>
				Importo canone di leasing 4 <input type="text"/> ,00	Prezzo di riscatto 5 <input type="text"/> ,00

Come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del rigo in esame, l'importo da indicare non può essere superiore a 500 euro e **la detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.**

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di **600 euro**, nel rigo andranno indicati **500 euro** e la detrazione del **19%** sarà calcolata su un importo di **371 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “*Oneri detraibili*” (punti da 341 a 352) della **Certificazione Unica con il codice onere 29**.

Anche per le spese veterinarie valgono poi **le novità** introdotte dall'anno 2020 in merito agli oneri detraibili, avvero la **rimodulazione delle detrazioni in base al reddito** e la **tracciabilità dei pagamenti**.

Infatti dall'anno d'imposta 2020 anche **la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000**; in caso di superamento del predetto limite, **la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000**.

Come precisato anche nella [circolare 7/E/2021](#), la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario** o **postale** ovvero mediante **altri sistemi di pagamento “tracciabili”**, fatta **eccezione** per le spese sostenute per **l'acquisto di farmaci veterinari** o per le **prestazioni del medico veterinario** rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

È possibile dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del **percettore delle somme** che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione** (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto).

PENALE TRIBUTARIO

Sì all'omessa dichiarazione se l'imputato non chiede al commercialista conferma sull'invio

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel reato di **omessa dichiarazione**, laddove il soggetto obbligato si sia avvalso dell'operato di un professionista, il **dolo specifico di evasione** è provato dalla **mancanza di ulteriori contatti** con questo diretti a **verificare l'invio** della dichiarazione ovvero ad accertare l'esistenza di ulteriori adempimenti, così come dalla **ripetizione** del medesimo **comportamento** nel successivo periodo di imposta.

Sono questi gli interessanti principi desumibili dall'*iter* argomentativo espresso dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 25530**, depositata ieri **6 luglio**.

Nel caso di specie, il **legale rappresentante** di una s.r.l. veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (oltre sanzioni accessorie), per il reato di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) relativamente all'**omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA** per il periodo di imposta 2012.

La Corte di appello di Milano confermava integralmente la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio e, pertanto, l'imputato proponeva **ricorso in Cassazione**, adducendo sia il vizio di motivazione che di **travisamento della prova**. In particolare, questi deduceva **l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato** di omessa dichiarazione evidenziando che dalle due sentenze di merito non fosse possibile ravvisare la **prova certa** della sussistenza del **dolo specifico** in capo a lui e che, piuttosto, dagli atti emergeva la sua **buona fede**.

Secondo la difesa, inoltre, **l'elemento soggettivo non poteva dirsi integrato** sia perché il legale rappresentante non poteva avere piena **contezza dell'imposta dovuta** e del **superamento della soglia di punibilità**, sia perché la decisione di affidare la tenuta della **contabilità ad un professionista** offriva la prova dell'insussistenza di elementi sintomatici di una condotta finalizzata all'evasione fiscale, anche nel caso di eventuale consapevolezza della mancata adeguata compilazione della dichiarazione fiscale.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, **l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.**

Infatti, trattandosi di **reato omissivo proprio**, la norma tributaria considera come **personale e non delegabile il relativo dovere**. Tuttavia, **la prova del dolo specifico di evasione** non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una “*culpa in vigilando*” sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla **ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale** (cfr., [Cass. sent. 29.05.2020, n. 16469](#); [Cass. sent. 18.06.2015, n. 37856](#)).

Dunque, la Corte ha affermato che «*l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente, il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione*».

Detto in altri termini, il solo fatto di aver affidato ad un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, **non è una circostanza in grado** di giustificare la violazione dell'obbligo o **di escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine** (cfr., [Cass. sent. 14.01.2020, n. 9417](#)).

Ciò detto, con specifico riferimento all'**elemento soggettivo del reato**, è stato evidenziato che **la prova del dolo specifico di evasione**, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere **desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta** (cfr., [Cass. sent. 19.01.2016, n. 18936](#)).

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha osservato che, sulla base degli elementi fattuali emersi, dovesse ritenersi che il legale rappresentante era **al corrente della situazione contabile della società**, dal momento che **non risultavano esserci stati ulteriori contatti con il professionista, quantomeno al fine di verificare l'invio della dichiarazione e di accertare l'esistenza di ulteriori adempimenti**.

Inoltre, sempre secondo i giudici di vertice, la sussistenza del dolo specifico in capo al contribuente veniva altresì confermata dal fatto che egli avesse **continuato a non adempiere alle obbligazioni fiscali anche nell'anno di imposta successivo, con ciò confermando la sua volontà preordinata di non presentare la dichiarazione**.

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il **ricorso inammissibile**.

ENOGASTRONOMIA

Biscotti all'anice

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La ricetta dei **biscotti all'anice** è una di quelle ricette antiche che si tramanda di generazione in generazione. Quando cuociono in forno la casa profuma di buono e di amore. E la mente corre indietro nel tempo, fino ai tempi dell'infanzia, quando la nonna mi aspettava per la merenda e tirava fuori uno di questi dolci che preparava appositamente per me.

Vediamo come preparare questi biscotti aromatici che sanno di casa e di amore e scopriamo insieme con cosa abbinarli e qualche curiosità sull'anice.

Ingredienti per i biscotti all'anice

Per 15 persone:

- 1 kg di farina;
- 10 uova;
- 100 g di burro;
- 80 g di zucchero;
- 1 bicchierino di liquore all'anice;
- 4 cucchiai di semi di anice.

Procedimento

Per preparare i biscotti all'anice:

1. in una ciotola piuttosto capiente versate la farina disponendola a fontana;
2. rompete le uova al centro e iniziate ad amalgamare gli ingredienti;
3. inizialmente aiutatevi con una forchetta e poi proseguite con le mani;
4. aggiungete il burro ammorbidito, lo zucchero, il liquore e i semi di anice;
5. lavorate l'impasto fino ad amalgamare tutti gli ingredienti;
6. trasferite il tutto sulla spianatoia e continuate ad impastare finché non otterrete un composto discretamente morbido;
7. assottigliate l'impasto con il mattarello e tagliatelo in rettangoli stretti e lunghi;
8. disponete i biscotti su una teglia precedentemente imburrata e infarinata;

9. cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° per 35-40 minuti, finché saranno dorati;
10. fate raffreddare i biscotti su una grata e servite.

Curiosità sull'anice

L'anice è una spezia conosciuta e usata già dalla popolazioni più antiche. Gli Egizi, i Greci e i Romani la impiegavano già per insaporire piatti a base di carne come pollo e maiale, verdure, biscotti e bevande. Originaria del Medio Oriente, si diffuse dapprima nel bacino del Mediterraneo e da lì nel resto d'Europa, al punto che è presente nelle ricette medievali di tutti i paesi.

Esistono diverse varietà di questa spezia e le più note sono:

- **l'anice verde**, con i suoi piccoli fiori sul bianco-giallo dai quali vengono ricavati semi piccoli e ovali dall'aroma durevole particolarmente apprezzati in Occidente;
- **l'anice stellato**, chiamato così per la sua caratteristica forma di stella a 8 punte e altrettante fessure in cui si trovano i semi; questa varietà è molto usata in Cina e in Vietnam e fu importata in Europa soltanto nel '600;

In Italia l'anice verde di **Castigliano**, nelle Marche, è un Presidio Slow Food e viene utilizzato prevalentemente per produrre liquori e biscotti.

Con cosa abbinare questi biscotti

I biscotti all'anice oggi non vengono preparati molto spesso, ma un tempo non mancavano mai nelle case. Durano anche un mese se conservati in una scatola di latta ed erano sempre pronti per essere offerti a chiunque fosse passato a casa. I bambini adoreranno inzuppare i biscotti all'anice nel **latte freddo o caldo** a colazione e gli amanti del **tè** preferiranno gustarli a metà pomeriggio. Sono perfetti da gustare a fine pasto con un buon **caffè** o con un bicchiere di **liquore all'anice**. I più golosi infine saranno felicissimi di accompagnarli ad una **granita alla mandorla** nelle calde giornate estive.

